

**Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia
Servizio Assistenza legale, Consulenza e
Attività Amministrative per l'Ambiente e il
Territorio
Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza
e Vigilanza
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila**

Prot. n.
Prot. riferimento n. 22244 del 16.11.2009
Prot. acquisizione n. 21265 del 24.11.2009

L'Aquila,

Al Comune di
SAN SALVO (CH)

Oggetto: Legge regionale 19 agosto 2009 n. 16 "*intervento regionale a sostegno del settore edilizio*". Chiarimenti.

Si riscontra la nota a margine indicata partecipando, in via preliminare, che, al fine di dotare le Amministrazioni comunali interessate di un utile ausilio al recepimento della legge regionale in oggetto, è stata tempestivamente pubblicata sul portale della Regione Abruzzo la circolare interpretativa per la corretta esegesi ed applicazione della normativa *de qua*, fatta salva, in ogni caso, la disponibilità di questo Servizio a fornire ogni chiarimento e/o delucidazione dovesse rendersi necessaria in vista della prossima scadenza del termine per il recepimento della legge stessa.

In merito ai quesiti posti, in particolare, da codesta Amministrazione, si osserva che:

- l'art. 4, comma 1, L.R. n. 16/09 non precisa (e certamente non impone) che gli interventi siano realizzabili solo nella parte avente destinazione residenziale, ma la destinazione almeno per la metà a "residenze" è solo un elemento ineludibile per poter accedere al *bonus* volumetrico, lasciando alla libera iniziativa la scelta della parte e della destinazione d'uso ove operare l'ampliamento;
- l'art.6, comma 6, della predetta legge accorda ai Comuni, secondo le proprie esigenze, la possibilità di ridisegnare e riprogrammare lo sviluppo urbanistico ed edilizio del proprio territorio attraverso l'individuazione di ambiti omogenei in cui i volumi degli edifici demoliti possono essere trasferiti ed aggiunti a quelli già consentiti sull'area di atterraggio. E' dunque nella piena discrezionalità di codesta Amministrazione individuare tali ambiti nelle zone di completamento o anche nelle zone di espansione di lottizzazione, essendo finalità precipua della legge proprio quella di rendere i Comuni abruzzesi protagonisti ed artefici del recupero e della

riqualificazione urbana ed edilizia del proprio territorio con la procedura accelerata e semplificata di cui all'art. 12 della legge in esame.

Vanno, in ogni caso, salvaguardate le esigenze di trasparenza amministrativa e di tutela delle posizioni giuridiche soggettive con l'osservanza sia dell'art. 78, comma 2, D.Lgs. n. 267/00, sia delle disposizioni fissate dall'art. 3 e soprattutto dal Capo III della L. n. 241/90 ed assicurato il rispetto delle condizioni di ammissibilità degli interventi in parola ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 16/09.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Avv. Stefania VALERI

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio SORGI

